

CAPITOLO 20

AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO

20.1 PREMESSA.....	291
20.2 COMITATO DI CONSULTAZIONE	291
20.3 SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE RICHIESTE DI MODIFICA	291
20.4 REQUISITI DI RICEVIBILITA' DELLE RICHIESTE DI MODIFICA	292
20.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI MODIFICA	292
20.6 PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO	293

20.1 PREMESSA

Il capitolo descrive la procedura di aggiornamento del Codice di Stoccaggio, i tempi e le modalità per la presentazione delle richieste di modifica e per l'approvazione delle variazioni suggerite.

L'impresa di Stoccaggio si avvale del proprio portale web per la pubblicazione delle proposte di aggiornamento, nonché per la gestione delle relative fasi di consultazione, mantenendo costantemente informate le parti interessate.

All'interno del capitolo si adotterà la seguente terminologia:

Richiesta di modifica: è la modifica al Codice, predisposta da uno dei soggetti aventi titolo ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1 della delibera 55/09, così come riportato al paragrafo 20.3, ed avanzata all'Impresa di Stoccaggio con richiesta di adozione.

Proposta di aggiornamento: è la proposta per l'aggiornamento del Codice elaborata e sottoposta a consultazione all'Impresa di Stoccaggio, anche in esito alla valutazione positiva sulla richiesta di modifica.

20.2 COMITATO DI CONSULTAZIONE

Il Comitato di Consultazione è un organo tecnico di consultazione, unico per tutti i codici stoccaggio, espressione degli interessi degli utenti e degli operatori del sistema.

La costituzione del Comitato, la sua composizione, l'organizzazione, nonché i verbali delle riunioni del Comitato sono pubblicati sul sito internet dell'Impresa Maggiore di Stoccaggio, di cui l'Impresa di Stoccaggio fornisce un link di collegamento, nella propria pagina web.

20.3 SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE RICHIESTE DI MODIFICA

I soggetti titolati ad avanzare all'Impresa di Stoccaggio richieste di modifica sono:

- a) gli utenti del servizio, in forma singola o associata;
- b) le altre imprese (come definite nella Delibera 55/09 all'art.1, punto 1.1 a); e le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione, limitatamente ai temi in cui le stesse siano direttamente coinvolte.

20.4 REQUISITI DI RICEVIBILITA' DELLE RICHIESTE DI MODIFICA

Saranno prese in considerazione solo le proposte presentate in conformità a quanto stabilito al presente paragrafo.

Ogni proposta di aggiornamento del Codice di Stoccaggio deve rispettare i seguenti requisiti per essere giudicata ricevibile:

- a) dovrà essere presentata in forma scritta e tramite apposito formato disponibile sul Sito internet dell'Impresa di Stoccaggio;
- b) dovrà essere anticipata via e-mail all'indirizzo indicato sul Sito internet;
- c) dovrà descrivere in maniera esaustiva la natura della modifica;
- d) dovrà essere finalizzata a migliorare il perseguimento degli obiettivi del Codice di Stoccaggio;
- e) dovrà essere coerente con la normativa e la legislazione in vigore;
- f) dovrà indicare in maniera chiara quali parti (capitolo, paragrafi e sottoparagrafi) andrà a modificare/abolire/influenzare.

Inoltre, è possibile allegare dell'eventuale documentazione a supporto della richiesta di modifica presentata.

La proposta viene considerata ricevibile se l'Impresa di Stoccaggio non si esprime in merito entro 10 giorni lavorativi dal suo ricevimento.

20.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI MODIFICA

Le richieste di modifica possono essere avanzate dai soggetti titolari di cui al punto 20.3 in qualsiasi momento dell'anno termico.

Entro 20 giorni dalla ricezione di una richiesta di modifica, l'Impresa di Stoccaggio provvede a:

- a) pubblicarla sul portale web per il relativo processo di consultazione;
oppure
- b) renderla disponibile all'Autorità, unitamente ad una relazione che illustri le motivazioni sulla base delle quali l'Impresa di Stoccaggio stessa ha ritenuto di non sottoporla a consultazione.

Qualora l'Autorità rilevi altresì l'opportunità di sottoporre a consultazione una richiesta di modifica resa disponibile ai sensi del punto b) precedente, l'Impresa di Stoccaggio dovrà avviarne il relativo processo entro 15 giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Autorità.

20.6 PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO

La proposta per l'aggiornamento del Codice, una volta predisposta dall'impresa, anche in esito alla valutazione positiva sulla richiesta di modifica ricevuta da uno dei soggetti titolati, deve essere pubblicata dall'impresa stessa e sottoposta a consultazione, in qualsiasi momento dell'anno termico.

La durata della fase di consultazione è pari a 45 giorni dalla data di pubblicazione della proposta sul sito web dell'Impresa di Stoccaggio.

Il Comitato di Consultazione rende disponibile, nell'ambito del processo di consultazione, il proprio parere all'Impresa di Stoccaggio.

L'Impresa di Stoccaggio consente anche ai soggetti che non facciano parte del Comitato di Consultazione di avanzare proprie osservazioni sulle proposte di aggiornamento pubblicate.

Entro 20 giorni dal termine della consultazione, l'Impresa di Stoccaggio rende disponibile all'Autorità la proposta di aggiornamento del Codice di Stoccaggio, unitamente a:

- a) una relazione che illustri le ragioni alla base della proposta;
- b) il parere del Comitato di consultazione;
- c) le osservazioni ricevute dai soggetti non facenti parte del Comitato di consultazione;
- d) le variazioni apportate alla proposta in esito al processo di consultazione, nonché le relative motivazioni;
- e) ulteriori rilievi emersi nel corso della consultazione che l'Impresa di Stoccaggio ha ritenuto di non adottare, con le motivazioni correlate.

Qualora le proposte di aggiornamento del Codice debbano essere predisposte dall'Impresa di Stoccaggio in ottemperanza a decreti, deliberazioni o altri provvedimenti emessi dalle competenti autorità che individuano i criteri generali, rimandando ai soggetti interessati la definizione delle specifiche procedure senza indicazione di un termine massimo, lo stesso deve intendersi fissato in:

- 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento per la pubblicazione della proposta di aggiornamento sul portale web;
- 30 giorni per la conclusione della fase di consultazione

Inoltre, sempre in tale evenienza, il tempo a disposizione per l'Impresa di Stoccaggio per rendere disponibile all'Autorità la proposta di aggiornamento del codice di rete, unitamente a quanto sopra riportato ai punti a),b),c),d),e) è ridotto a 10g dal termine della fase di consultazione.

L'Impresa di Stoccaggio valuterà le proposte di aggiornamento del presente Codice di Stoccaggio in base ai seguenti criteri:

- a) Coerenza delle modifiche con il contenuto normativo di riferimento e con i principi del Codice di Stoccaggio;
- b) Grado di miglioramento delle funzionalità del Codice di Stoccaggio;
- c) Entità delle implicazioni sulla gestione operativa del Sistema di Stoccaggio;
- d) Impatto sull'Impresa di Stoccaggio delle modifiche richieste ed i relativi tempi di adeguamento per quanto riguarda i processi, l'organizzazione ed i sistemi informativi;
- e) Impatto economico in termini di benefici, costi ed eventuali investimenti.

Nel caso in cui una richiesta di modifica richieda per la sua implementazione investimenti o incrementi di costi operativi rilevanti, l'Impresa di Stoccaggio evidenzierà nel documento che presenterà all'Autorità per l'approvazione, tali aspetti economici e le tempistiche per l'implementazione.

Il Codice di Stoccaggio aggiornato è pubblicato dall'Autorità sul proprio sito internet ed acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

L'impresa di Stoccaggio provvede ad aggiornare e pubblicare il Codice di Stoccaggio sul proprio sito Internet entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'Autorità ed entro il medesimo termine provvede ad inviare agli utenti del servizio la relativa comunicazione.